

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2021 è stata pubblicata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 732 del 31 dicembre 2020 avente a oggetto: "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia".

In particolare, l'art. 9 (Sospensione dei mutui) dispone che in ragione del grave disagio socio economico derivante dallo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi dal 1° al 10 dicembre 2020 nelle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando, compatibilmente all'operatività dei medesimi Istituti, tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo, si precisa che:

- la richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni;
- la sospensione riguarda, come forma tecnica di finanziamento, **i soli mutui**;
- qualora il mutuatario intenda chiedere la sospensione dovrà darne **comunicazione scritta** alla Banca **entro 30 giorni di calendario dalla scadenza della rata**;
- la Banca applicherà i costi previsti dai fogli informativi dei relativi mutui: vedi "sospensione pagamento rate extra normative agevolate".

- la sospensione sarà regolata come segue:

a) qualora venga richiesta la sospensione della sola quota capitale:

- durante il periodo di sospensione il mutuatario corrisponderà alla Banca mutuante gli interessi calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, sul debito residuo in essere al momento della sospensione. Tali interessi saranno corrisposti con la medesima periodicità e scadenza delle rate di ammortamento del finanziamento oggetto della sospensione;
- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora alle quote capitali ricomprese nella sospensione. Resta fermo che nell'eventualità di mancato pagamento alle scadenze delle rate costituite dai soli interessi durante il periodo di sospensione, la Banca provvederà ad applicare la mora contrattualmente prevista;
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l'ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell'importo residuo mutuato.

b) Qualora venga richiesta la sospensione dell'intera rata:

- durante il periodo di sospensione non saranno applicati interessi di mora;
- gli interessi che matureranno nel periodo di sospensione, a valere sul capitale residuo in essere al momento della sospensione, calcolati al tasso che regola il mutuo, di tempo in tempo vigente, saranno corrisposti dalla parte mutuataria con le successive rate residue di ammortamento, previa divisione in quote di uguale importo.
- trascorso il periodo di sospensione, il pagamento delle rate del mutuo dovrà riprendere dalla rata sospesa senza che la Banca mutuante sia tenuta ad effettuare alcuna richiesta a tale riguardo. Di conseguenza, la durata del mutuo si intenderà automaticamente prorogata di un numero di rate pari a quelle sospese e l'ammortamento del mutuo riprenderà fino ad estinzione dell'importo residuo mutuato.

Il personale della Banca è a disposizione per fornire ogni chiarimento al riguardo.

Longare, 27.01.2020

BANCA DEL VENETO CENTRALE
Credito Cooperativo Soc. Coop.